



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 142 DEL 09/09/2020

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER AZIONE GIUDIZIARIA PER DICHIARAZIONE ESISTENZA DI UNA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSO PEDONALE E CARRABILE DELLA STRADA DI ACCESSO AL PORTICCIOLO DI SECCHETO, DENOMINATA "CALONCINO"

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2020 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Premesso che l'accesso carrabile alla zona del porticciolo di Seccheto, comunemente chiamata "Caloncino", risulta essere impedito dal posizionamento di un paletto in ferro con catena;

Dato atto che il transito sulla strada, unica via di accesso per raggiungere il porticciolo del "Caloncino", sulla quale impropriamente è stato posto il "paletto di ferro con la catena chiusa con lucchetto" è assolutamente indispensabile per giungere ad un posteriore bene demaniale, nella fattispecie il summenzionato "Porticciolo";

Dato atto dell'imminente avvio della procedura di cui all'art. 42 BIS T.U. Espropriazioni, di acquisizione sanante, in quanto l'area in questione è stata oggetto di attività manutentive da parte del comune nel corso degli anni, vi è stata infatti realizzata la pubblica illuminazione e relativi sottoservizi;

Richiamata l'ordinanza emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP e Ambiente n. 47 del 08/07/2020 avente ad oggetto:" Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi – "Caloncino" Loc. Seccheto in Campo nell'Elba;

Considerato che ad oggi il succitato paletto non è stato rimosso, anzi viene impedito il passaggio pedonale e carrabile pubblico anche mediante personale della Soc. La Stella;

Richiamata altresì la diffida ad adempiere sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario comunale del 14/08/2020 prot. n. 11036, con la quale si diffida la summenzionata Società a dare immediata esecuzione all'ordinanza n., 47/2020 al fine di consentire il passaggio pedonale e carrabile, in quanto il libero e pubblico transito è consentito da oltre 50 anni sulla strada e nell'area de quo;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.145 del 21.08.2020 con la quale, rilevata la necessità di tutelare l'interesse pubblico poiché tale abusiva apposizione del manufatto è lesiva alla salute e incolumità pubblica in quanto impedisce l'accesso ai mezzi di soccorso e delle Forze dell'ordine in occasione di sinistri ed emergenze sanitarie, si è stabilito di procedere all'affidamento di un incarico ad un professionista esterno per la tutela legale dell'Ente per ottenere una dichiarazione giudiziaria circa l'esistenza di una servitù di pubblico passo pedonale e carrabile e di promuovere tutte le azioni necessarie finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico comprese le istanze per ottenere i possibili provvedimenti d'urgenza, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di individuare tempestivamente idoneo soggetto;

Sentito al riguardo l'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, che si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per un compenso totale di € 4.000,00 comprensivo di Contributo Unificato, spese generali, IVA e CPA, come da nota assunta al Prot. n. 11254 del 20.08.2020;

Considerato che l'Avv. Renzo Grassi presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.50/2016, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.17 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, l'incarico per la tutela legale di questo Ente nella sopra individuata controversia;

Ritenuto di formalizzare l'incarico all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, assumendo il necessario impegno di spesa;

Rilevato che per lo svolgimento del suddetto incarico, sulla base di quanto richiesto dall'Avv. Renzo Grassi, possa essere operata una presunzione di spesa di 4.000,00 comprensiva di Contributo Unificato, spese generali, IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2020 del Bilancio 2020/22;

Atteso che sono in corso gli accertamenti della regolarità contributiva per ciò che concerne il versamento sia dei contributi INPS che dei premi e accessori INAIL per il soggetto incaricato, e che tutti i pagamenti restano comunque condizionati all'esito positivo degli stessi;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2019;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

- 1 di conferire incarico all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, Via Roma n. 9 per la tutela legale di questo Ente nella sopra individuata controversia per ottenere una dichiarazione giudiziaria circa l'esistenza di una servitù di pubblico passo pedonale e carrabile della strada di accesso al porticciolo di Seccheto, denominata "Caloncino" e di promuovere tutte le azioni necessarie finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico comprese le istanze per ottenere i possibili provvedimenti d'urgenza;
- 2
- 3 di attribuire per quanto sopra all'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, ogni facoltà di legge in proposito;
- 4 di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 comprensiva di Contributo Unificato, spese generali, IVA e CPA, a favore dell'Avv. Renzo Grassi con Studio Legale in Piombino, Via Roma n. 9, P. IVA 01130380494, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 10102031800/0 annualità 2020 del Bilancio 2020/22, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa;
- 5 di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)